



REGOLAMENTO ELEITORALE PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENO AL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

Art. 1 - Indizione delle elezioni

La elezione delle rappresentanze degli studenti in seno al Comitato per lo Sport Universitario sono indette ogni due anni dal Rettore e sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2 - Decreto indizione

Il Rettore indice le elezioni con D.R., pubblicato all'albo ufficiale dell'ateneo, almeno 45 giorni prima della data fissata per le votazioni. Il decreto indica la data ed il luogo delle elezioni. Il decreto indica, altresì, l'orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale per le operazioni di voto e le modalità di votazione.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

Sono da eleggere n. 2 studenti.

Sono elettori i consiglieri eletti in seno al Consiglio degli Studenti (membri di diritto ed elettivi).

Sono eleggibili tutti gli studenti iscritti regolarmente all'università entro la data di indizione delle elezioni.

La mancata partecipazione di un-a o più rappresentanze elettive non infirma la valida costituzione dell'organo.

Art. 4 – Incompatibilità

Sono incompatibili con la carica di consigliere del CUS le cariche elettive negli organi collegiali dell'università.

Art. 5 - Mandato elettivo

Il mandato ha la durata di 2 anni accademici.

La funzione di membro elettivo nel CUS non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

Per 11 computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato valido solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

Art. 6 - Presentazione delle candidature

Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno 1/6 del totale dei consiglieri degli studenti e/o da 30 firme di studenti regolarmente iscritti alla Seconda Università degli Studi di Napoli alla data di indizione della elezione.

Ogni proponente può sottoscrivere una sola candidatura.

Per i candidati deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la facoltà di appartenenza ed il numero di matricola.

Le dichiarazioni di candidatura e le firme di appoggio, elencate in ordine numerico con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, numero di matricola, Facoltà e corso di studio cui sono iscritti, devono essere presentate all'Ufficio addetto



dell'Università entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale che indice le elezioni.

Le dichiarazioni di candidatura e le firme di appoggio devono essere presentate, con allegate la copia di un valido documento di riconoscimento, all'Ufficio preposto. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle; qualora il numero dei firmatari sia inferiore, all'atto di presentazione della candidatura, al numero richiesto, la candidatura è considerata nulla.

Il Consiglio degli Studenti dovrà essere messo a conoscenza delle candidature dichiarate valide almeno 5 giorni prima della data in cui si svolgeranno le votazioni.

Art. 7 - Commissione Elettorale Centrale

La commissione elettorale centrale è nominata con Decreto del Rettore ed è composta secondo le modalità previste dal Regolamento Generale d'Ateneo.

La commissione elettorale centrale nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine

per la presentazione delle candidature:

- 1 verifica che le candidature siano state presentate nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento
- 2 esclude le candidature qualora non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento
- 3 provvede alla pubblicità delle candidature.

Art. 8 – Seggi elettorali

Il seggio elettorale è costituito con Decreto del Rettore ed è composto da tre dipendenti della Seconda Università degli Studi, dei quali, quello più elevato in grado o di maggiore anzianità di servizio assume la funzione di Presidente e quello con minore anzianità anagrafica assume la funzione di segretario.

Art. 9 - Libertà e segretezza di voto

All'interno del seggio devono essere assicurate la libertà e la segretezza del voto. la regolarità delle operazioni elettorali sono assicurate dal Presidente del seggio.

Art. 10 - Operazioni di voto

L'inizio e la durata delle operazioni elettorali sono fissate nel decreto rettorale che indice le elezioni.

All'ora e nel giorno fissata per l'elezione il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione.

All'atto della votazione gli elettori dovranno esibire un documento di identificazione valido munito di fotografia.

Riconosciuta l'identità dell'elettore il Presidente si assicura che il nome sia iscritto nell'elenco dei votanti, prende nota del numero del documento di riconoscimento fa apporre all'elettore la firma accanto al proprio nome nell'apposito spazio della lista dei votanti e gli consegna la scheda elettorale previsto ritiro del documento di riconoscimento.



Art. 11 - Esercizio del voto

Si possono esprimere fino a un massimo di n. 2 preferenze, specificando il nome ed il cognome o. in assenza di omonimia, solo il cognome del candidato.

Art. 12 - Scrutinio

Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Il presidente del seggio procede allo spoglio dei voti, assicurandosi che i due scrutatori prendano nota contemporaneamente su apposite tabelle dei voti riportati da ogni candidato.

Il Presidente decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti contestati per qualsiasi ragione, prende nota delle motivazioni delle contestazioni negli appositi spazi dei documenti del seggio e dichiara quindi il risultato dello scrutinio dando atto dei voti riportati da ogni candidato.

La validità dei voti contenuti in ciascuna scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in

modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Il Presidente del seggio redige il verbale delle operazioni elettorali utilizzando uno schema predisposto dall'ufficio elettorale.

Tale verbale deve essere trasmesso alla Commissione Elettorale Centrale per il riscontro di regolarità, per la collazione dei risultati e per la proclamazione degli eletti.

I lavori di scrutinio sono pubblici.

Art. 13 - Proclamazione dei risultati

La Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni dalle operazioni elettorali, si riunisce per l'esame dei verbali del seggio e per decidere sulle questioni di propria competenza.

Procede al riesame delle schede contenenti i voti contestati e decide in via definitiva sull'assegnazione degli stessi.

La Commissione proclama eletti i primi 2 candidati che hanno riportato più voti. In caso di parità di voto è eletto il candidato più giovane di età.

Art. 14 --Nomina degli eletti

Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 15 - Ricorsi elettorali

Eventuali ricorsi avverso i risultati dovranno essere indirizzati, entro e non oltre cinque giorni dalla data del decreto di nomina, all'ufficio elettorale. Contro questa pronuncia è ammesso ricorso in appello al Rettore che decide in via definitiva.

Art. 16 Decadenza della carica

Decadono dalla carica:

- gli eletti che perdono lo status di studenti;
- gli eletti che ottengono il trasferimento ad altro Ateneo.



In qualsiasi caso di decadenza gli eletti vengono sostituiti tramite elezione suppletiva indetta dal Rettore entro 30 giorni.

Art. 17 - Proroga del mandato

Il rappresentante degli studenti eletto in seno al Comitato per lo Sport Universitario che, nel corso del proprio mandato consegua la laurea triennale, non decade dalla carica nell'ipotesi in cui formalizzi l'iscrizione ad un altro corso di studio entro il 31 marzo dell'a.a. successivo a quello di avvenuto conseguimento del titolo.

Nel caso in cui non provveda a formalizzare l'iscrizione entro i termini previsti, decade dalla carica e si procederà alla sua sostituzione secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 18 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento, deliberato dal Senato Accademico, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.